



MPDA aps

STATUTO ACCADEMICO DELL'ISTITUZIONE SECONDO PRINCIPI ORGANIZZATIVI

(Integrato con Regolamento Amministrativo)

Il presente Statuto Accademico, pubblicato a cura di MUSIC ACADEMY (MPDA aps) di Bologna,
è consultabile all'Albo dell'Istituto, in via del Tappezziere 4 ed è disponibile anche nel sito web:

<https://www.music-academy.it/statuto-e-regolamenti/>

STATUTO ACCADEMICO - MPDA Aps

Sede Legale ed operativa: Via del Tappezziere 4,, 40138 Bologna.

Tel 051/6313706 - email: info@ma2000.it - pec: mpda@pec.it

STATUTO ACCADEMICO - INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e principi direttivi
- Art. 2 - Statuto di autonomia
- Art. 3 - Regolamenti
- Art. 4 - Corpo docente e ricercatore
 - Art. 5 - Ricerca
 - Art. 6 Didattica
 - Art. 7 - Livelli di formazione
 - Art. 8 - Diritto allo studio
- Art. 9 - Attività culturali e di aggiornamento
- Art. 10 - Prestazione di servizi
- Art. 11 - Collaborazioni esterne
- Art. 12 - Ripartizione degli utili

TITOLO II - ORGANI DELL'ACCADEMIA

- Art. 13 - Organi dell'Accademia
- Art. 14 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione
 - Art. 15 - Il Direttore
 - Art. 16 - Organo di Amministrazione
 - Art. 17 - Consiglio accademico
 - Art. 18 - Collegio dei docenti
 - Art. 19 - Consigli di Struttura
- Art. 20 - Consulta rappresentativa degli Studenti
- Art. 21 - Comitato per i rapporti internazionali
 - Art. 22 - Assemblea dei soci
 - Art. 23 - Organo di Revisione
 - Art. 24 - Nucleo di valutazione

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA

- Art. 25 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
- Art. 26 - Corsi di Studio ed Ordinamenti didattici
 - Art. 27 - Esami di profitto
 - Art. 28 - Centri di Ricerca e di servizio
 - Art. 29 - Valutazione didattica e della ricerca

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 30 - Amministrazione

Art. 31 - Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

Art. 32 - Coperture assicurative e patrocinio legale

Art. 33 - Dotazione finanziaria dell'Istituto

Art. 34 - Bilancio consuntivo

Art. 35 - Criteri per la ripartizione delle risorse

Art. 36 - Valutazione dell'attività amministrativa

Art. 37 - Regolamento amministrativo

Art. 38 - Entrata in vigore dello Statuto

STATUTO ACCADEMICO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

MPDA si configura come Istituzione di Alta Formazione Discipline della Musica, del Cineaudiovisivo e dello Spettacolo con respiro europeo ed internazionale.

MPDA è nata sotto il segno di una visione che intende salvaguardare l'autenticità e la libertà espressiva come valori fondanti della persona. La sua attività è guidata da un presupposto fortemente etico e civile: nella convinzione che la bellezza sia elemento primario, capace, concretizzandosi nelle opere e negli oggetti d'arte, di migliorare la qualità della vita, a un livello individuale e collettivo.

MPDA si colloca fra tradizione ed innovazione: puntando ad una proposta culturale che sia al contempo metodo e conoscenza approfondita delle espressioni artistiche del presente e del passato, stimolo per la ricerca e per la sperimentazione di tecniche e di linguaggi, anche innovativi e multimediali.

MPDA vuole inoltre offrire ai suoi studenti una formazione che incentivi la creatività come risorsa veramente produttiva. Le nuove professioni richiedono una preparazione specifica, ma anche duttile, continuamente capace di rinnovarsi, adattandosi alle esigenze del territorio e lungimirante, in grado di sostenere le sollecitazioni di più ampio respiro anche a livello internazionale.

Con questo spirito, ogni anno, l'Organo amministrativo, fatte salve le compatibilità di bilancio, stabilirà di concedere una somma per contribuire agli aiuti umanitari destinati ad obiettivi sociali, umanitari, di supporto delle minoranze e della parità di genere.

Art. 1

Finalità e principi direttivi

1 - MPDA di seguito denominata Istituto è un soggetto privato con finalità pubblica, sede primaria della ricerca artistica e della formazione ed istruzione superiore.

2 - L'Istituto ha personalità giuridica di diritto privato ed ha piena, autonomia artistica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3 - L'Istituto ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento. Essa può assumere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.

4 - L'Istituto adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

5 - L'Istituto per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

Art. 2

Statuto di autonomia

1 - Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Istituto secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2 - Ai sensi di quanto disposto nel comma precedente, con l'entrata in vigore del presente Statuto le sue norme sono da intendersi immediatamente operanti, salvo che nelle materie espressamente riservate alla legge dello Stato. Nel loro ambito, anche in assenza di espressa indicazione nel testo delle singole disposizioni statutarie, queste ultime sono sempre da intendersi come operanti entro i limiti di carattere inderogabile stabiliti dalle leggi statali.

Art. 3 **Regolamenti**

1 - L'Istituto, coerentemente con il presente Statuto, adotta i seguenti regolamenti per il funzionamento e lo svolgimento, organizzazione delle proprie attività:

a) Il Regolamento Didattico di Ateneo, deliberato dall' Organo Amministrativo su proposta e determinazione del Consiglio Accademico, disciplina l'ordinamento didattico dei corsi di studio svolti dell'Istituto per il conseguimento dei titoli, detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Istituto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;

b - il Regolamento Amministrativo, deliberato dall'Organo Amministrativo, detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Istituto, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone: ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni;

c - il Regolamento didattico dei Corsi Studio, deliberato dal Consiglio Accademico su proposta e determinazione dei Consigli di Struttura, disciplina, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo l'articolazione dei corsi, l'organizzazione e piani di studio.

2 - L'approvazione di ciascun Regolamento, emanato con atto del Direttore, presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità di volta a volta specificamente previste.

Art.4 **Corpo docente e ricercatore**

1 - Il corpo docente e ricercatore dell'Istituto è composto dai professori e da professionisti di chiara fama.

2 - A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore è garantita libertà ed autonomia di ricerca e di insegnamento. Ad essi sono assicurati l'accesso, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnologici.

3 - I professori ed i ricercatori esercitano l'attività didattica secondo le modalità ed i requisiti definiti dall' Art. 11/4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5
Ricerca

1 - L'attività di ricerca, che trova nell'Istituto la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore dell'Istituto.

2 - L'Istituto, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento accademico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca artistica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

3 - L'Istituto provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività artistica svolta al proprio interno, agevolando l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4 - Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata al Consiglio Accademico sentiti i Consigli di struttura.

Art. 6
Didattica

1 - L'Istituto garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti artistico culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.

2 - Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Istituto può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

Art. 7
Livelli di formazione

1 - L'Istituto propone prevalentemente corsi in ambito artistico/culturale di Alta Formazione, Formazione Professionale e Continua e Formazione Pre-Accademica.

I titoli rilasciati sono determinati dalla specifica tipologia formativa.

Il Regolamento Didattico di Ateneo, "Art. 2 Titoli e corsi di studio" ne disciplina l'articolazione e l'organizzazione".

2 - L'Istituto può altresì organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente; l'Istituto può inoltre offrire corsi in collaborazione con Istituzioni estere.

3 - L'Istituto può partecipare altresì alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 8

Diritto allo studio

1 - L'Istituto persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2 - L'Istituto provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

Art. 9

Attività culturali e di aggiornamento

1 - L'Istituto promuove corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10

Prestazione di servizi

1 - Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità di formazione e ricerca, l'Istituto può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne.

Art. 11

Collaborazioni esterne

1 - L'Istituto, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature, servizi e docenze per lo

svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento e valorizzazione della propria offerta formativa.

2 - Nell'ambito di tali convenzioni, su proposta dello specifico Consiglio di struttura, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Istituto, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3 - L'Istituto può altresì attivare partenariati, partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali.

TITOLO II

ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 13

Organi dell'Istituto

1 - Sono organi di governo dell'Istituto, il Presidente, il Direttore, l'Organo di Amministrazione;

2 - Sono altresì organi dell'Accademia: il Consiglio accademico, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Struttura, la Consulta rappresentativo degli studenti, l'Assemblea dei soci, l'Organo di Revisione ed il Nucleo di valutazione.

3. In fase di definizione ed elezione: Organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01.

Art. 14

Il Presidente

1 - Il Presidente è rappresentante legale di MPDA aps, convoca e presiede l'Organo di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente viene eletto ogni 3 anni dall'Assemblea dei soci.

Art. 15
Il Direttore

1. Compete al Direttore:

- a - convocare e presiedere il Consiglio accademico e il Collegio dei Docenti, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b - vigilare sull'organizzazione amministrativa ed i servizi dell'Istituto, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la corretta applicazione degli ordinamenti didattici, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'assunzione personale di responsabilità;
- c - garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
- d - stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
- e - emanare lo Statuto Accademico, i Regolamenti e conseguenti aggiornamenti;
- f - dare esecuzione, con proprio atto, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Istituto;
- g - presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituto;
- h - esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dallo Statuto.

2 - In caso di necessità ed urgenza, il Direttore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei Docenti, chiedendone la ratifica da parte dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva.

3 - Il Direttore è individuato ed eletto ogni 3 anni dall'Organo di Amministrazione dell'Istituto.

4 - Il Direttore può designare il Direttore vicario. Il Direttore vicario è una persona di fiducia del Direttore e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate.

5 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi anche di Coordinatori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Istituto e nominati con proprio atto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Coordinatori delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza, i Coordinatori delegati possono, su

proposta del Direttore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Istituto ed essere invitati ad esporre l'operato nelle sedute del Consiglio accademico, del Collegio dei Docenti e dell'Organo di Amministrazione.

Art. 16

Organo di Amministrazione

1 - L'Organo di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

2 - Spetta, in particolare, all'Organo di Amministrazione:

a - seguire la gestione amministrativo-contabile dei corsi di studi, compatibilmente con le indicazioni di bilancio in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e delle strutture esistenti;

b - redigere il bilancio consuntivo che sarà approvato dalla Assemblea dei soci;

c - esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto;

d - approvare preventivi e contratti fornitori, convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa;

e - esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni al presente Statuto;

f - nominare il Direttore, l'Organo di Revisione, il Nucleo di Valutazione e l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01;

g - esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza, il potere di revoca nei casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera f.;

h - approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Corsi, esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3 - L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

4 - L'Organo di Amministrazione è composto da membri eletti e designati come segue:

Presidente (presiede l'Organo), eletto dall'Assemblea dei soci

Direttore, designato dall'Organo di Amministrazione

uno Studente, designato dalla Consulta degli Studenti

due Docenti /Coordinatori di struttura designati dal Consiglio Accademico
1 Esperto di amministrazione, arte, cultura, sistema produttivo designato dal Presidente

5 - L'Organo di Amministrazione viene eletto ogni 3 anni.

Art. 17

Consiglio accademico

1 - Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti fino ad un massimo di cinque e rimane in carica 3 anni.

2 - Fanno parte del Consiglio accademico:

a - il Direttore che lo presiede;

b - due Docenti/Coordinatori di struttura dell'Istituto, in possesso di comprovata professionalità, eletti dal corpo docente;

c - due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3 - Il Consiglio accademico:

a - delibera il Regolamento Didattico di Ateneo ed i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studi, assicurandone la conformità ai criteri organizzativi, di funzionamento, di qualità riportati;

b - delibera, su indicazione delle strutture didattiche, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

c - assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a;

d - definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione.

Art. 18

Collegio dei Docenti

1 - Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore che lo presiede, dai Consigli di Struttura e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. In particolare compete al Collegio dei Docenti:

- a - coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
- b - determinare i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- c - proporre per struttura di competenza, aggiornamenti al programma annuale degli studi e programmare l'ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studi;
- d - proporre all'Organo di Amministrazione la costituzione e la composizione dei nuclei di valutazione per l'attività didattica e di ricerca e recepire i pareri di questi ultimi;
- e - accogliere ed attuare proposte motivate della Consulta rappresentativa degli Studenti per il miglioramento continuo della didattica;

2 - Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore almeno ogni quadrimestre o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

Art. 19

Consigli di struttura

1 - I Consigli di Struttura hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla determinazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e agli esami di diploma, come stabilito dai relativi Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

2 - I Consigli di Struttura sono composti dai professori titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati.

3. I Consigli vengono eletti annualmente dal Collegio dei Docenti.

Art. 20

Consulta rappresentativa degli Studenti

1 - La Consulta rappresentativa degli Studenti è l'organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto dai due rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico più uno eletti annualmente dagli studenti.

2 - La Consulta rappresentativa degli Studenti esprime pareri sulle proposte concernenti:

- a - i programmi di sviluppo dell'Istituto;

b - i Regolamenti didattici dei Corsi di Studi;

c - gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

d - i criteri di ammissione ai corsi di studio.

3 - Negli ambiti di cui al precedente comma la Consulta ha facoltà di presentare proposte agli organi di governo dell'Istituto, qualora reputi di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.

4 - Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti da parte della Consulta entro quindici giorni dal ricevimento del testo di proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

5 - La Consulta ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Istituti, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

Art. 21

Comitato per i rapporti internazionali

1 - L'Istituto collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2 - Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Istituto:

a - stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b - promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti;

3 - L'Istituto può individuare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4 - L'Istituto intende sviluppare il proprio obiettivo di internazionalizzazione all'interno dell'Unione Europea e delle aree EEA, EHEA, Svizzera, UK e Nord America. In particolare attraverso:

a - la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti internazionali e l'invio di studenti italiani presso istituzioni internazionali;

b - la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le istituzioni europee ed internazionali;

c - l'adesione ai programmi di ricerca artistica e scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione Europea.

5 - Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituito il Comitato per i rapporti internazionali composto da:

a - il Presidente;

b - il Direttore;

c - un membro del corpo docente, in rappresentanza di ciascuna struttura eletto ogni 3 anni.

Art. 22

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci ha lo scopo di promuovere attività finalizzate alla promozione e diffusione della innovazione sociale, della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, della formazione, creazione e fruizione culturale secondo principi di pari opportunità, per qualsiasi socio senza ostacoli connessi al genere, alla religione ed a convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Opera inoltre per rafforzare un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive del territorio, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Art. 23

Organo di revisione

1 - L'Organo di revisione, eletto dall'Organo di Amministrazione, controlla la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell' Istituto.

2 - Dura in carica tre anni finanziari e può essere anche riconfermato nel tempo per più mandati.

Art. 24

Nucleo di valutazione

1- Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera triennale dell'Organo di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni di comprovata qualificazione.

2 - Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi didattico-organizzativi dell'Istituto. In particolare:

a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b - acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, riportandole nella relazione annuale;

3 - Al Nucleo di valutazione è assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO

Art. 25

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1 - L'esercizio organico e integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio è in capo alle Strutture didattico-organizzative dell'Istituto che promuovono, coordinano e organizzano, in collaborazione tra loro, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione nel rispetto del principio di autonomia delle stesse;

2 - Le Strutture sono coordinate dai Consigli di Struttura.

Art. 26

Corsi di Studio ed Ordinamenti didattici

1 - I Corsi di Studi hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e specifici, garantendone il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento caratterizzanti;

2 - La programmazione ed articolazione dei Corsi di Studi, l'organizzazione ed il coordinamento delle relative attività didattiche sono definite all'interno del Regolamento Didattico dei Corsi di Studio che ne disciplinano l'ordinamento didattico;

3 - Sono organi dei Corsi: il Coordinatore delegato, nominato dal Consiglio accademico su proposta del Consiglio di struttura;

4 - Il Coordinatore delegato rappresenta il Corso, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad esso.

Art. 27

Esami di profitto

1 - Gli esami di profitto sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per quanto di competenza.

2 - I principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicità delle prove orali e pratiche e la verificabilità delle prove scritte sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 28

Centri di Ricerca e di servizio

1 - L'Organo di Amministrazione, sentito il Collegio dei Docenti, può istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di ricerca e Centri di servizio, Biblioteche.

2 - I Regolamenti di tali centri devono essere conformi ai principi contenuti nel Regolamento Didattico di Ateneo e prevedere un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Istituto ed un coordinatore eletto tra i membri di componente accademica del Consiglio.

Art. 29

Valutazione didattica e della ricerca

1 - Le Strutture didattiche sono tenute ad assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività di insegnamento dei Corsi di Studio che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie più opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.

2 - Le Strutture Didattiche istituiscono apposite Commissioni per la valutazione della didattica, costituite da docenti e studenti in eguale numero. Le Commissioni così costituite hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi Consigli e avanzano proposte di interventi in materia.

3 - La valutazione tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni per la valutazione della didattica istituite presso i Corsi ed è finalizzata al costante miglioramento del processo di apprendimento e l'equilibrato utilizzo delle competenze.

4 - Dei risultati della verifica periodica e della valutazione sistematica si terrà conto nella programmazione dell'attività didattica, di ricerca e nella formulazione dei piani di sviluppo dell'Istituto.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 30

Amministrazione

1 - La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Istituto persegue gli obiettivi e i programmi stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

2 - Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, risponde della corretta amministrazione dell'Istituto.

3 - Il Direttore attua l'indirizzo politico espresso dagli organi di governo dell'Istituto.

Art. 31

Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1 - L'Istituto definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la mappatura del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse.

Art. 32

Coperture assicurative e patrocinio legale

1 - L'Istituto può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla cariche dirigenziali. Può altresì su istanza dell'interessato, assumerne a proprio carico le spese di difesa legale.

2- L'Istituto si impegna ad adottare il Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti.

Art. 33

Dotazione finanziaria dell'Istituto

1 - La dotazione finanziaria dell'Istituto è costituita dalle entrate derivanti:

- a - da tasse di iscrizione;
- b - dalle rette di frequenza;
- c - da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizio;
- d - da contratti di ricerca;
- e - finanziamenti pubblici;
- f - da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.

2 - L'Istituto può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

Art. 34

Bilancio consuntivo

1 - Il bilancio consuntivo viene predisposto sulla base delle norme del Regolamento Amministrativo ed approvato dall'Organo di Amministrazione, acquisito il parere dell'Organo di Revisione dei conti se richiesto.

Art. 35

Criteri per la ripartizione delle risorse

1 - Le risorse del bilancio vengono ripartite dall'Organo di Amministrazione sulla base di criteri approvati dall'Assemblea dei soci;

2 - Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 36

Valutazione dell'attività amministrativa

La valutazione dell'attività amministrativa ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalità dell'organizzazione. Tale valutazione è effettuata dall'Organo di Revisione e si avvale anche di indici nazionali di riferimento.

Art. 37

Regolamento Amministrativo

1 - Il Regolamento Amministrativo disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Istituto i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto, ove possibile, dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

a - le procedure contrattuali;

b - la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;

c - le competenze e le modalità di funzionamento dell'Organo di Revisione se richiesti.

2 - Integra il presente regolamento, il Regolamento Amministrativo dell'Istituto.

Art. 38

Entrata in vigore dello Statuto

1 - Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

2 - Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio accademico e il Collegio dei Docenti ne valutano l'esperienza applicativa. L'Organo di Amministrazione avvia le procedure per le eventuali modifiche.



REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

Il presente Statuto Accademico, pubblicato a cura di MUSIC ACADEMY (MPDA aps) di Bologna, è consultabile sull'Albo dell'Istituto, in via del Tappezziere 4 ed è disponibile nel sito web:

<https://www.music-academy.it/statuto-e-regolamenti/>

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO I - AUTONOMIA, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA

- Art. 1 - Autonomia finanziaria e ambito di applicazione
- Art. 2 - Struttura della gestione finanziaria
- Art. 3 - Rappresentanza e difesa in giudizio

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

- Art. 4 - Struttura del Bilancio
- Art. 5 - Riscossione delle entrate
- Art. 6 - Disciplina delle spese
- Art. 7 - Liquidazione delle spese
- Art. 8 - Pagamento delle spese
- Art. 9 - Allegati al bilancio
- Art.10 - Situazione patrimoniale
- Art.11 - Conto economico
- Art.12 - Gestione patrimoniale, Beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica
- Art.13 - Inventario delle immobilizzazioni immateriali
- Art.14 - Inventario delle immobilizzazioni materiali: beni immobili
- Art.15 - Classificazione delle immobilizzazioni materiali: beni mobili
- Art.16 - Inventario delle immobilizzazioni materiali: beni mobili
- Art.17 - Ricognizione dei beni mobili

TITOLO III - REVISIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

- Art.18 - Organo di Revisione

TITOLO IV - CONSULENZE, COMPOSIZIONE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 19 - Consulenze e collaborazioni esterne
- Art. 20 - Contabilità
- Art. 21 - Particolari situazioni degli studenti
- Art. 23 - Trasferimento ad altra istituzione formativa e ritiro da corso di studi
- Art. 24 - Finanziabilità della ricerca

TITOLO V - RINVII NORMATIVI

- Art. 25 - Rinvio alle norme nazionali e comunitarie

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO I

AUTONOMIA, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA

Art. 1

Autonomia finanziaria e ambito di applicazione

MPDA provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento che disciplina la gestione amministrativo contabile e finanziaria dell'Istituto.

Art. 2

Struttura della gestione finanziaria

In attuazione dello Statuto, la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si realizza mediante disposizioni del Presidente che ne è il rappresentante legale. Lo stesso può avvalersi di uno o più responsabili amministrativi di sua fiducia che lo supportano nella gestione finanziaria.

Art. 3

Rappresentanza e difesa in giudizio

Per le controversie la rappresentanza e la difesa dell'Istituto sono assunte da professionisti di fiducia e dal Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il patrocinio nelle controversie o le consulenze su materie afferenti alla sfera di autonomia dell'Istituto, dovranno essere remunerate per oggetto definito e tempo dell'espletamento dell'incarico, salvo i casi in cui sia applicabile la tariffa professionale.

In sede di conciliazione ed innanzi al Giudice di Pace e nei casi ammessi innanzi al Pretore ed alle Commissioni tributarie o altro Giudice, l'Istituto può essere rappresentato da propri funzionari all'uopo incaricati.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Art.4

Struttura del Bilancio

L'Organo Amministrativo pone in essere le opportune procedure di riscontro in merito alla completezza/chiarità del bilancio e alla sua corrispondenza alle scritture contabili, nonché all'adeguatezza delle informazioni prodotte e contenute nella nota integrativa come previsto dagli art. 2423 e segg. del Codice Civile (corredata dei documenti informativi richiesti dalla PA, ai sensi della normativa sull'accreditamento regionale DGR 645/2011 e successive modifiche ed integrazioni), anche coerente con le indicazioni nazionali in materia di accreditamenti nazionali per l'alta formazione. Tale attività è stata svolta relazionandosi con l'Organo di Revisione, comprendendo lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Alla chiusura del bilancio, l'Organo di Amministrazione potrà stabilire una somma annualmente variabile da destinare alle finalità umanitarie previste dai principi generali dello Statuto.

Il Presidente avrà cura di dar corso al contenuto della delibera nei successivi 30 giorni dalla approvazione della stessa. L'esercizio fiscale si sviluppa su 12 mesi dall'1 Settembre al 31 Agosto successivo. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5

Riscossione delle entrate

Le entrate sono rimosse mediante emissione di ricevuta o fattura come previsto dalla normativa fiscale.

Le quote di iscrizione e di frequenza degli studenti stabilite dall'Organo di Amministrazione possono essere versate:

1. in un'unica soluzione prima dell'inizio dell'anno accademico;
2. divise in tranche con importi e scadenze previste da contratto;
3. attivando una delega bancaria SDD o finanziamento tramite istituto di credito convenzionato.

Le suddette quote possono essere incassate nelle seguenti modalità:

1. Tramite bonifico bancario
2. Tramite assegno bancario o circolare
3. Tramite POS (Visa, MasterCard, Bancomat)
4. Mediante circuiti digitali (Paypal, SumUp ecc)

Altre forme di pagamento non sono consentite, tranne in casi di precarietà economica debitamente motivati con documentazione sottoposta al Presidente il quale, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, potrà, in via eccezionale, con accordi sottoscritti, addivenire ad una diversa rateizzazione. Le somme pervenute vengono versate sui conti correnti bancari dell'Istituto. L'Organo di Amministrazione vigila sulla tempestiva esazione dei crediti.

Art.6

Disciplina delle spese

La gestione delle spese è disposta dal Presidente o dall'Organo di Amministrazione su produzione di idonea documentazione. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, sono effettuate dal Presidente.

Art.7

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori.

Art.8

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è disposto direttamente dal Presidente. Le spese devono imputarsi alla voce di bilancio per importo lordo. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformità alle norme previste in materia.

Art.9
Allegati al bilancio

Sono allegati al bilancio:

1. il risultato finanziario della gestione del bilancio, con l'indicazione del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni, i pagamenti e il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso e la Nota Integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile;
2. il risultato amministrativo della gestione con l'indicazione del fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare;
3. la relazione dell'Organo di Revisione;
4. il verbale di convocazione ed approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art.10
Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale, redatta in conformità alla legge, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, nonché l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause. Sono vietate compensazioni tra le partite dell'attivo e del passivo.

Art. 11
Conto economico

Il conto economico espone i ricavi e i costi della gestione di competenza. gli accantonamenti ai fondi di garanzia, di rischi e per ammortamento dei beni strumentali mobiliari e immobiliari nonché la modificazione della consistenza degli altri elementi patrimoniali.

Art.12
Gestione patrimoniale

Beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica

I beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica si distinguono in:

- a - immobilizzazioni immateriali;
- b - immobilizzazioni materiali: beni immobili;

c - immobilizzazioni materiali: beni mobili;

d - immobilizzazioni finanziarie;

e - crediti.

Essi sono descritti in conformità delle norme previste dal Codice Civile.

Art.13

Inventario delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: software (escluso quello in licenza d'uso), brevetti, licenze, diritti sul brevetti, marchi registrati ed altri assimilati.

La categoria inventariale software si suddivide nelle classi individuate dall'Autorità per l'Informatica.

Il software contabilizzato come bene patrimoniale è costituito dal software applicativo di proprietà prodotto dall'Istituto o acquistato all'esterno. Il software di base va contabilizzato come immobilizzazione materiale unitamente all'hardware.

I beni immateriali sono registrati nel sistema di contabilità patrimoniale con le stesse modalità dei beni mobili gestiti a matricola.

Art.14

Inventario delle immobilizzazioni materiali: beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve essere tenuto in appositi registri che ne consentano l'individuazione e la classificazione. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

1 - l'ubicazione, la destinazione d'uso generale e specifica dei locali riportati nelle planimetrie. associati ai centri cui sono affidati e alle misure (mq e mc);

2 - la proprietà (acquistata dall'Istituto, affitto, in consegna dal demanio, in comodato da terzi);

3 - il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

- 4 - le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
- 5 - il valore contabile originario con gli incrementi per migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti;
- 6 - il valore catastale o commerciale;
- 7 - il valore assicurativo;
- 8 - gli eventuali redditi.

Art. 15

Classificazione delle immobilizzazioni materiali: beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie inventariali:

- a - materiale bibliografico catalogato nelle biblioteche e collezioni scientifiche;
- b - mobili, arredi macchine d'ufficio;
- c - strumenti tecnici e attrezzature.

La categoria inventariale “mobili, arredi e macchine d'ufficio” si suddivide in classi inventariali di beni fungibili limitate agli arredi ufficio, alle macchine ordinarie ufficio e agli arredi tecnici.

La categoria inventariale “strumenti tecnici e attrezzature” si suddivide in appropriate classi inventariali definite dai responsabili delle diverse aree scientifiche per quanto riguarda le strumentazioni didattiche e le apparecchiature di laboratorio, e dai responsabili dei servizi per i cespiti dell'Information Technology delle telecomunicazioni e degli audiovisivi.

I beni mobili di valore culturale di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089, devono essere descritti anche in un separato catalogo con le indicazioni atte all'identificazione e alla localizzazione degli stessi.

Art. 16

Inventario delle immobilizzazioni materiali: beni mobili

L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

- a - il codice e la denominazione del consegnatario;
- b - la collocazione fisica (edificio e, ove possibile, locale in cui si trovano i beni);
- c - la categoria inventariale;
- d - il valore contabile: costo di acquisto con i successivi incrementi e decrementi;
- e - il valore assicurativo.

Art. 17

Ricognizione dei beni mobili

Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e conseguentemente all'aggiornamento degli inventari, nonché ad una nuova valutazione dei beni stessi sulla base di criteri all'uopo stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO III

REVISIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

Art.18

Organo di Revisione

Quando è necessario per legge o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, l'Istituto potrà eleggere un Organo di Revisione dei conti così come previsto dall'art. 23 dello statuto.

TITOLO IV

CONSULENZE, COMPOSIZIONE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.19

Consulenze e collaborazioni esterne

L'Istituto provvede all'assolvimento dei propri compiti istituzionali avvalendosi del personale collaboratore nell'ambito del rapporto di servizio di collaborazione coordinata continuativa.

Quando non fosse possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale collaboratore, in situazioni contingenti di urgenza debitamente motivate ovvero quando l'attività da svolgere non rientri tra quelle istituzionali del personale collaboratore, può estendere ad altri soggetti i contratti di diritto privato per prestazioni d'opera in regime di lavoro autonomo ai sensi del Codice Civile per affidare:

- compiti di studio, consulenza scientifica, tecnica, legale o professionale che richiedano specifiche competenze, o l'iscrizione in albi professionali;
- compiti di carattere istituzionale che, pur rientrando tra quelli propri del personale dell'accademia, siano di supporto alla attività di ricerca, nell'ambito di progetti autonomamente finanziati, alla attività didattica per esercitazioni sperimentali, alla attività amministrativa e dei servizi, verificate le condizioni che impediscono lo svolgimento di tale attività da parte del personale dell'Istituto;
- svolgimento di conferenze, seminari, corsi di formazione, per cui è necessario avvalersi di consulenti esterni.

L'Istituto può altresì stipulare convenzioni o contratti con cooperative o Società di servizi per lo svolgimento di prestazioni surrogate dei servizi di carattere ausiliario ed esecutivo effettuate dal personale collaboratore a supporto della ricerca, della didattica, dell'amministrazione.

La stipula dei contratti e delle convenzioni è deliberata dall'Organo di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai responsabili delle strutture interessate, opportunamente motivate in relazione alle particolari finalità dell'incarico e secondo le modalità per l'affidamento a terzi degli incarichi di carattere intellettuale e di carattere esecutivo.

Il Presidente o suo delegato provvederà alla definitiva stesura formale di tutti quei rapporti con altri enti ed organismi anche esteri tramite convenzioni programmatiche. Il contenuto economico di tali rapporti prima di essere formalizzato dev'essere approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20 **Contabilità**

La contabilità dell'Istituto, di norma, viene assegnata ad un professionista esterno, il quale, per l'espletamento del suo incarico, farà affidamento al Presidente o ad una persona da lui designata.

Art.21 **Particolari situazioni degli studenti**

Gli studenti che rientrano nei casi previsti all'art.8- Diritto allo studio, dello Statuto Accademico, entro i termini riportati sui bandi di accesso e borse di studio, per poter usufruire delle agevolazioni previste, devono presentare una richiesta scritta debitamente motivata al Direttore.

Art.22 **Trasferimento ad altra istituzione formativa e ritiro dal corso di studi**

Lo studente, che in corso d'anno vuole trasferirsi ad altra istituzione formativa o ad accademia, prima di produrre la domanda al Direttore deve aver onorato in toto il suo impegno contrattuale. Fino al saldo della eventuale retta il Direttore non procederà al perfezionamento della richiesta. Ogni domanda di trasferimento dev'essere motivata. L'iscrizione al corso di studi è rinnovata automaticamente di anno in anno per i corsi di 1° e 2° livello, lo studente ha facoltà di bloccare il rinnovo all'anno successivo entro il 30 marzo tramite lettera al Direttore completa di motivazione.

Art.23 **Finanziabilità della ricerca**

All'inizio di ogni anno l'Organo di Amministrazione destina, sulla base dei progetti di area presentati, le risorse per la loro realizzazione. Il Direttore curerà materialmente l'aspetto economico di tali progetti nella loro evoluzione temporale. Ogni referente d'area, per la realizzazione del progetto, avrà la facoltà, qualora si rendesse necessaria l'acquisizione di determinate attrezzature, di proporre al Direttore uno o più preventivi prodotti da fornitori. Tutte le ricerche che devono sfociare in una produzione scientifica, artistica o letteraria saranno finanziate, compatibilmente con il bilancio, all'inizio dell'anno accademico. Per le ricerche che si sviluppano su più anni, il loro finanziamento per tappe dev'essere tutti gli anni deliberato dall'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico.

TITOLO V

RINVII NORMATIVI

Art.26

Rinvio alle norme nazionali e comunitarie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento stesso.